

# Col fallimento c'è svalutazione

**Le procedure concorsuali non determinano la cancellazione del credito dal bilancio, ma solamente la necessità di una loro svalutazione. L'elisione dovrà essere effettuata solo alla chiusura della procedura**

**L**e procedure concorsuali non determinano la cancellazione del credito dal bilancio, ma solamente la necessità di una loro svalutazione; l'elisione dovrà essere effettuata solo alla chiusura della procedura. Inoltre, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio di esercizio occorre far riferimento alle casistiche di cui all'Oic 29.

In particolare, per i fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, occorre rilevare nel bilancio di esercizio una adeguata svalutazione del credito (e non una perdita) in quanto non si è ancora venuta a creare la certezza giuridica del mancato incasso, certezza che si realizzerà solo con la chiusura della procedura concorsuale.

Così, per esempio, se la Rossi srl presenta, alla data del 31/12/2022, un credito verso la Gamma srl, dichiarata fallita a febbraio 2023, occorre procedere contabilmente alla svalutazione dell'intero credito oppure alla svalutazione della parte di credito non più recuperabile dalla stessa. Si ricorda che il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio che, nella generalità dei

casi, è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione dello stesso da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio. Se sul piano contabile, quindi, vanno seguite le indicazioni fornite dallo standard Oic 29, sul piano fiscale qualche dubbio è sorto alla luce del principio di derivazione rafforzata. In particolare, tornando all'esempio, si tratta di capire se la perdita possa essere già dedotta nel bilancio del periodo d'imposta 2022, superando i concetti previsti dall'articolo 101 comma 5 del Tuir secondo cui la deducibilità decorre solo "data della sentenza dichiarativa del fallimento", ovvero nell'esercizio 2023.

In effetti appare impossibile procedere alla deduzione della perdita su crediti prima dell'anno in cui sia arrivata la sentenza dichiarativa di fallimento. Vale la pena sottolineare che una volta aperta la procedura di fallimento, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole della competenza. Inoltre, anche ai fini della deducibilità delle perdite su crediti in caso di procedure concorsuali, occorre provare che la perdita sia dotata del requisito di "inerenza".

In merito alla quantificazione della perdita deducibile, poiché le disposizioni di cui all'articolo 101, comma 5 del Tuir non dispongono

regole particolari, l'Agenzia delle entrate (con la circolare 26/E/2013) ritiene applicabile il principio generale di derivazione da bilancio. In presenza di una delle procedure concorsuali, quindi, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito); in altri termini, la perdita deducibile corrisponde a quella "stimata" dal redattore di bilancio e, quindi, non investe necessariamente l'intero importo del credito.

Si tenga presente che, con la sentenza n. 21958 dello scorso 12 luglio 2022, la Cassazione, oltre a ribadire che le modifiche introdotte dal dlgs 147/2015 in materia perdite su crediti hanno natura interpretativa, ha asserito che la deduzione della perdita su crediti in un periodo d'imposta successivo a quello di apertura della procedura è consentita solo qualora la particolare natura della procedura (o dello stato di essa, o del credito in sé e per sé considerato) consente al contribuente, al momento dell'apertura della procedura, di aspirare alla soddisfazione del credito.

In tale prospettiva, essendo la deduzione successiva al periodo di imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale l'esercizio di una facoltà derogatoria, incombe sul contribuente l'onere di fornirne idonea giustificazione. Una ulteriore eventualità riguarda l'assoggettato a procedure estere. Infatti, se il debitore estero è assoggettato a una procedura concorsuale, ai fini della deducibilità della perdita sarà necessario verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia "assimilabile" a una delle procedure concorsuali interne.

© Riproduzione riservata



## Svalutazione e perdite su crediti: i rilievi fiscali

<b>Svalutazione dei crediti: gli step da seguire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuare l'ammontare dei crediti commerciali iscritti in bilancio nonché il fondo fiscale relativo alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti</li><li>• Calcolare la quota di accantonamento fiscale annuo (sul plafond si applica lo 0,5%)</li><li>• Verificare l'ammontare massimo del fondo fiscale (sul plafond si applica l'aliquota del 5%, individuando così il limite massimo di deducibilità)</li></ul>
<b>Perdite su crediti</b>	La deduzione delle perdite su crediti "di modesta entità" e per quelle vantate nei confronti di debitori in stato di crisi è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione sia eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. La deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (articolo 101, co. 5-bis del Tuir)

### *Le regole da seguire nella deduzione fiscale per evitare contestazioni*

La deduzione fiscale delle perdite su crediti è ammessa solo al ricorrere di particolari condizioni, pena il rischio di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria. L'articolo 101, comma 5 del Tuir, prevede la deduzione delle sole perdite che risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un piano attestato o è assoggettato a procedure estere equivalenti. Tralasciando gli aspetti connessi alle procedure concorsuali (si veda l'articolo principale in pagina), si evidenzia che per l'individuazione degli elementi certi e precisi è necessario ricorrere a una valutazione caso per caso degli stessi al fine di dimostrare la definitività della perdita. Così, una situazione di insolvenza non temporanea del debitore, ossia

l'impossibilità di far fronte al pagamento di un debito per mancanza di liquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale può verificarsi, tra gli altri, in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore. Mentre possono considerarsi come sufficienti elementi di prova tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (per esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti assoluta e definitiva. Ritornando al concetto di elementi certi e precisi, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir dispone che tali elementi sussistono, in ogni caso, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. In particolare, il credito si considera di modesta entità quan-

do ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (volume d'affari/ricavi non inferiore a 100 milioni di euro) e 2.500 euro per le altre imprese. Tale disposizione non è applicabile, tuttavia, ai crediti assistiti da garanzia assicurativa. Si rammenta che la "modesta entità" va individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale (circolare 26/E/2013). Laddove, invece, l'impresa subentra nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita. Resta inteso che qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall'impresa creditrice la verifica della modesta entità deve esse-

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1739

**re condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati. Così, per esempio, se un'impresa di più rilevanti dimensioni al termine del periodo d'imposta abbia nei confronti di uno stesso debitore due crediti scaduti da almeno sei mesi con un valore nominale pari a 3.000 e 4.000 euro, la verifica del limite quantitativo per singolo credito consente di rispettare, per entrambi i crediti, il requisito della modesta entità senza necessità di verificare che la somma del valore nominale dei due crediti supererebbe il limite dei 5.000 euro. Gli elementi certi e precisi sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (in generale, i diritti si estinguono con il decorso di 10 anni) e in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione degli standard contabili.**

— © Riproduzione riservata — ■